



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 08/03/2018

Oggetto:	Esercizio in forma associata servizio finanziario mediante utilizzo di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL EE.LL. 22.01.2004 ed art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Approvazione convenzione tra i Comuni di Tadasuni e Villanova Truschedu.
----------	--

L'anno *Duemiladiciotto*, addì *otto* del mese di *marzo*, alle ore **18.00**, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n. **440**, in data **02/03/2018**, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica	X	
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia	X	
5. Flore Patrizia	X	
6. Flore Stefano		X
7. Monagheddu Vincenzo		X
8. Oppo Pier Paolo		X
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena	X	
11. Zedde Fabio		X
TOTALE	6	5

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Tadasuni ha la necessità di procedere all'assegnazione di personale qualificato al Servizio Finanziario e Tributario - Gestione del personale (giuridica e contabile), in virtù della struttura organizzativa dell'Ente, mediante l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, quale strumento funzionale atto a garantire il regolare funzionamento della medesima struttura;

Dato atto che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. personale comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, dispone quanto segue: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Evidenziato che il Comune di Tadasuni ha richiesto, ai sensi della disposizione de qua, di poter utilizzare, come da convenzione in essere, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, contrattualmente previsto, il Rag. Franco Vellio Melas, dipendente del Comune di Villanova Truschedu, inquadrato in categoria D, posizione economica D6, con profilo professionale Istruttore Direttivo - Area Finanziaria - Titolare di posizione organizzativa, al quale poter assegnare le competenze del Servizio Finanziario e Tributario - Gestione del personale (giuridica e contabile), del medesimo ente;

Dato atto che:

- il Comune di Villanova Truschedu ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo congiunto del lavoratore, con la suddivisione del tempo di lavoro d'obbligo (36h settimanali), c.d. *scavalco condiviso*, nel modo seguente:

- n. 24h Comune di Villanova Truschedu;
- n. 12h Comune di Tadasuni;

- il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità all'utilizzo di che trattasi;

Visto, inoltre, l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Ritenuto, inoltre, opportuno disciplinare l'eventuale utilizzo del lavoratore mediante l'estensione dell'orario di lavoro presso il Comune di Tadasuni (art. 4 della convenzione), ai sensi del citato art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, c.d. *scavalco in eccedenza*, nei limiti dei vincoli definiti dal D.Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro ovvero entro le n. 48 ore settimanali complessive;

Dato atto che la stessa Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Molise, con la Deliberazione n.109/2017/PAR del 17 marzo 2017, ha precisato che *".....omissisTanto esposto, in riferimento alla specifica richiesta avanzata dal comune di Pescolanciano, si ritiene di poter affermare che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza"*;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione di apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;

Visto lo schema di convenzione, costituito da nn. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con **n. 6** voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai **n. 6** consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di stipulare apposita convenzione, tra i Comuni di Villanova Truschedu e Tadasuni, al fine di poter utilizzare, come da convenzione in essere, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, il Rag. Franco Vellio Melas, dipendente del Comune di Villanova Truschedu, inquadrato in categoria D, posizione economica D6, con profilo professionale Istruttore Direttivo - Area Finanziaria - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario e Tributario;

Di approvare lo schema di convenzione, costituito da nn. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di stipula della stessa e avrà la durata di n. 3 anni, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata come disciplinato dall'art. 10;

Di prendere atto, inoltre, che:

- è autorizzata l'estensione dell'orario di lavoro presso il Comune di Tadasuni (art. 4 della convenzione), ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. n. 311/2004, c.d. *scavalco in eccedenza*, nei limiti dei vincoli definiti dal D.Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro, ovvero entro le n. 48 ore settimanali complessive;
- l'estensione dell'orario di lavoro dovrà essere autorizzato preventivamente, con apposito atto della Giunta Comunale, nella quale venga indicato espressamente il monte ore mensile, nel rispetto dei limiti dei vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 07/03/2018

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni 07/03/2018

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14/03/2018, al 29/03/2018, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 14/03/2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 14/03/2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura